

REGIONE
TOSCANA



**ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

2021/2023





PREMESSA

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione del 2.12.2020, ha differito al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione del Piano Triennale della Protezione della Corruzione e Trasparenza 2021/2023, nonché della relazione annuale 2020;

La **legge 6 novembre 2012, n. 190**, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione”, delinea in modo compiuto un corpo normativo destinato tanto alla prevenzione e repressione di fatti corruttivi quanto alla diffusione della cultura dell’integrità nel settore pubblico allargato.

Il Sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 190/2012 si realizza attraverso un’azione coordinata tra un livello nazionale ed uno decentrato.

La strategia a livello nazionale si realizza mediante il PNA adottato da ANAC, detto Piano costituisce atti di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell’adozione dei propri PTPCT.

Il 13 novembre 2019 il Consiglio dell'Autorità Anticorruzione ha approvato con deliberazione n.1064 il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, strumento d’indirizzo per l’anno 2020, atto dispositivo per l’anno 2021.

Il PTPCT individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi cioè le misure volti a prevenire il medesimo rischio (art.1 comma 5 legge 190/2012). Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali.

Il PNA in maniera costante contiene indicazioni affinché il PTPCT non sia uno strumento teorico ma bensì uno strumento sapientemente collegato alle esigenze strutturali di ogni singolo Ente di riferimento, volto soprattutto a contenere fattivamente il fenomeno corruttivo.

PRINCIPI STRATEGICI

I principi strategici da osservare nella implementazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza:

1. Coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico-amministrativo;
2. La gestione del rischio corruttivo deve riguardare l’intera organizzazione;
3. Necessaria la collaborazione tra più Amministrazioni per la condivisione di metodologie, esperienze e sistemi informativi

PRINCIPI METODOLOGICI

I principi metodologici da osservare nella implementazione del Piano:

1. Prevalenza della sostanza sulla forma (il sistema della prevenzione del rischio deve essere realizzato nella sostanza tenendo di conto degli aspetti di contesto esterno ed interno al fine di realizzare l’interesse pubblico alla prevenzione della corruzione);
2. Gradualità: l’analisi, la rilevazione dei processi e l’esame del contesto esterno ed interno, nonché la valutazione ed il trattamento del rischio possono essere sviluppate in modo progressivo;
3. Selettività: occorre individuare le priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo;
4. Integrazione: la gestione del rischio è parte integrante dei processi decisionali di programmazione, controllo e valutazione: il processo di gestione del rischio deve essere integrato nell’ambito del ciclo di gestione della performance in modo che delle misure programmate nel PTPCT, del grado di partecipazione delle strutture e degli individui ne sia tenuto di conto ai fini del riconoscimento della performance organizzativa ed individuale;



5. monitoraggi in corso d'anno: necessità della previsione di monitoraggi al fine di garantire il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione

PRINCIPI FINALISTICI

I principi finalistici da osservare nella implementazione del Piano:

1. Effettività: occorre tendere ad una effettiva riduzione del rischio all'interno dell'organizzazione. Occorre evitare oneri organizzativi inutili e privilegiare misure specifiche volte alla semplificazione delle procedure;
2. Orizzonte del valore pubblico. L'attuazione del PTPCT è funzionale alla generazione del benessere pubblico. Unificazione all'interno del PTPCT di tutte le misure di prevenzione, ivi incluse le misure per l'attuazione della trasparenza. La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste all'interno del PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare.

PROCEDURA

La procedura per la definizione del Piano si compone delle seguenti fasi:

1. Consultazione dei PORTATORI D'INTERESSE in merito ai contenuti dell' adottando PTPCT;
2. Analisi del CONTESTO INTERNO ED ESTERNO;
3. Valutazione del RISCHIO per il tramite della identificazione del rischio, dell'analisi del rischio e della ponderazione dello stesso;
4. Trattamento del rischio per il tramite della identificazione delle misure preventive e della programmazione attuativa delle stesse.

La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, migliorando la conoscenza dell'amministrazione, consentono di migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

COMPITI DEI PRINCIPALI ATTORI

L'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO deve:

- a. valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- b. tenere conto all'atto della nomina del RPCT delle competenze necessarie al corretto svolgimento delle funzioni adesso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- c. garantire al RPCT un supporto concreto, garantendo disponibilità di risorse umane e digitali;
- d. promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgono l'intero personale;
- e. approvare in linea di massima i contenuti generali del Piano triennale proposto dal RPCT ed adottato nonché approvato dall'organo esecutivo di governo dell'Ente;
- f. all'interno del Piano indicare e nominare il Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante; il Responsabile per la protezione dei dati; il Responsabile per la transizione al digitale; il Responsabile per le attività di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio.

**IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

Il ruolo importante e delicato che il RPCT svolge in ogni Amministrazione viene ribadito nella delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.1064/2019, nello specifico nell'Allegato n.1, in cui si evidenziano ancora una volta i requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica dello stesso.

Nella realtà organizzativa dell'Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli il Direttore è il RPCTT.

IL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il RASA verifica le informazioni contenute nell'AUSA, nonché aggiorna ogni anno i dati.

Nella realtà organizzativa dell'Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli il Direttore è il RASA.

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

- a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b. sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- d. cooperare con l'autorità di controllo;
- e. fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento.

Nella realtà organizzativa dell'Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli il Direttore è il RPPD.

IL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE

Le funzioni del RTD sono elencate dal comma 1 dall'articolo 17 del CAD. Questo attribuisce all'Ufficio per la transizione digitale i compiti relativi a:

- a. coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
- b. indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
- c. indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività;
- d. accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità;
- e. analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
- f. cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione; indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia.

Nella realtà organizzativa dell'Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli il Direttore è il RT.D.



IL RESPONSABILE PER LE ATTIVITA' DI RICICLAGGIO

La normativa concentra nel RPCT un forte ruolo di impulso per le strategie di prevenzione della corruzione, di promozione della trasparenza e di contrasto al riciclaggio.

Nella realtà organizzativa dell'Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli il Direttore è il RT.D.

I RESPONSABILI DEGLI UFFICI devono:

- a. valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- b. partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio ed il monitoraggio delle misure;
- c. curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio corruzione e promuovere la formazione in materia dei propri dipendenti, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sulla integrità;
- d. assumersi la responsabilità della realizzazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale;
- e. tener conto, in sede di valutazione della performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

Tutti i dipendenti, in relazione alle proprie competenze, sono tenuti alla conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e devono darvi esecuzione.

Ogni dipendente che esercita competenze su attività sensibili (intendendo per attività sensibili quei settori e/o attività individuati ad alto rischio corruzione), informa il proprio Responsabile in merito al rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi anomalia accertata, segnalando in particolare l'eventuale mancato rispetto dei termini o l'impossibilità di eseguire i controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del ritardo.

I dipendenti, nell'ambito del doveroso rispetto del codice di comportamento nel suo complesso, in caso di conflitto di interessi e/o incompatibilità anche potenziale sono tenuti ad astenersi, segnalando tempestivamente al Responsabile la situazione di conflitto (secondo quanto definito nell'ambito del Codice di Comportamento).



1. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Il processo di gestione del **rischio corruttivo** deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità ossia favorire il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

Il processo di gestione del rischio si compone delle seguenti fasi:

- a) *Analisi del rischio*
- b) *Valutazione del rischio e trattamento del rischio*

A) ANALISI DEL RISCHIO

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui si opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Il Parco Naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, dopo alterne vicende ed una lunga elaborazione politica, sociale e culturale (simile ad altre realtà del panorama nazionale), viene istituito con [Legge Regionale Toscana n. 61 del 13 dicembre 1979](#).

La complessità e la difficoltà di gestione di un Parco hanno nel tempo generato la necessità che tale compito fosse affidato ad un ente autonomo, svincolato cioè dal vincolo (o veto) di altre amministrazioni, affidando allo stesso il precipuo compito di gestire del tutto autonomamente il Parco, dal punto di vista sia politico che economico finanziario, dall'organizzazione ai servizi, dai controlli alla stesura dei piani e dei regolamenti, dalla promozione ed educazione ambientale alla vigilanza sul territorio.

La [Legge Regionale n. 24 del 16 marzo 1994](#) ha istituito (a norma dell'art. 23 della "Legge n. 394/1991") l'Ente di Diritto Pubblico denominato "Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli". L'istituzione dell'Ente Parco è stata successiva alla riforma delle Autonomie Locali, avvenuta con Legge n. 142/1990; questa legge aveva come obiettivo una maggiore autonomia normativa, organizzativa e amministrativa degli enti locali. Sulla scia di queste riforme la Regione Toscana ha istituito un Ente (cioè una persona giuridica pubblica, titolare di situazioni giuridiche), che, pur mantenendo una azione di controllo regionale, gestisse e amministrasse autonomamente il territorio di riferimento, con il coinvolgimento degli Enti territoriali interessati. Con la [Legge n. 30 del 19 marzo 2015](#) la Regione Toscana ridefinisce le norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale e introduce modifiche alle leggi di istituzione dei parchi regionali.

Le Finalità dell'Ente Parco sono chiaramente espresse dall'art. 2 dello [statuto](#): "L'Ente Parco persegue la realizzazione delle finalità indicate dalle leggi istitutive, e la tutela delle caratteristiche ambientali e storiche del litorale Pisano e Lucchese, in funzione dell'uso sociale di tali valori. Esso promuove la ricerca scientifica e la didattica naturalistica, nonché l'educazione e la formazione ambientale, e la valorizzazione delle attività economiche territoriali, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni delegate all'Ente Parco dalla Regione Toscana".

Da un punto di vista operativo, l'analisi del contesto esterno è riconducibile alle seguenti attività:

- 1) acquisizione dei dati rilevanti;
- 2) interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo;
- 3) estrazione degli elementi utili (aree di rischio da esaminare con priorità; individuazione di eventuali



nuovi eventirischiosi; elaborazione di specifiche misure di prevenzione).

Nell'ambito dell'analisi del contesto l'amministrazione deve utilizzare dati e informazioni di carattere oggettivo (dicarattere economico e giudiziario) e di carattere soggettivo (relativi alla percezione del fenomeno corruttivo da partedegli stakeholder).

Le informazioni potrebbero pervenire da fonti interne ed esterne all'amministrazione e potrebbero confluire in banche dati digitali, comuni ed interoperabili, a disposizione delle amministrazioni dello stesso territorio.

Si ritiene che per l'anno 2021 sia opportuno chiudere il rapporto di collaborazione con la Prefettura di Pisa, iniziato nell'anno 2020 ma non concluso, al fine di stipulare un Accordo che permetta all'Ente Parco la possibilita' di utilizzo delle banche dati della stessa Prefettura.

ANALISI CONTESTO INTERNO.

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere il sistema delle responsabilità il livello di complessità dell'amministrazione.

B) VALUTAZIONE DEL RISCHIO E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La nuova struttura organizzativa dell'ente Parco e' stata determinata con provvedimento del Direttore n.117/2021, che si allega al presente Piano quale parte integrante e sostanziale.

Per ogni Processo Amministrativo dell'attuale Struttura Organizzativa e' stato definito (SCHEDA ALLEGATA):

- a) Il Rischio principale conseguente
- b) La Valutazione del Livello del Rischio
- c) La Motivazione della valutazione del Rischio
- d) La Misura della Prevenzione
- e) La Programmazione delle Misure
- f) Il Responsabile dell'attuazione delle misure
- g) Il Termine di attuazione



FORMAZIONE

Con il presente piano si vuole indirizzare l'attività formativa verso quei soggetti coinvolti nell'attività che presentano il maggior livello di rischio, con un approfondimento specifico in ordine agli specifici profili di responsabilità. Pertanto si prevedono interventi formativi rivolti ai soggetti sotto elencati inclusi i relativi responsabili:

- Personale coinvolto nelle procedure amministrative attinenti la gestione giuridica ed economica del Personale;
- Personale coinvolto nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture: continuando l'azione formativa effettuata con il precedente piano, la formazione deve essere rivolta su aspetti specifici ed a carattere operativo, dei quali si avverte l'esigenza di particolari approfondimenti anche alla luce dei recenti interventi normativi in materia (vedi anche linee guida emanate da ANAC nel secondo semestre 2016);
- Personale coinvolto nel rilascio di autorizzazioni e n.o. con particolare riferimento alle specifiche competenze;
- Agenti contabili e soggetti tenuti alla parifica dei conti giudiziali: in particolare l'intervento formativo dovrà evidenziare i profili di responsabilità e le modalità di gestione di ciascun agente contabile, l'obbligo della resa del conto annuale, il giudizio di conto, la parificazione del conto annuale da parte del responsabile finanziario e il controllo della Corte dei Conti;
- Responsabili dei procedimenti (RP): dato il rilevante ruolo del RP all'interno dei procedimenti/processi dell'ente;

Pertanto l'attività formativa non dovrà essere solo riferita allo specifico reato di corruzione e al complesso dei reati contro la P.A., ma dovrà riferirsi anche al «concetto più lato di "maladministration", intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari».



Rotazione del Personale

A seguito della definizione della nuova struttura organizzativa, di cui alla determina del Direttore n.117/2021, pur nell'ambito di un organigramma formato da poche unità, e' stata attivata una rotazione del personale, che naturalmente dovrà essere monitorata nel corso dell'anno 2021.

Comunque sono state fatte scelte organizzative per evitare la c.d. "segregazione delle funzioni", con una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando l'isolamento di certe mansioni, favorendo la trasparenza interna delle attività e l'articolazione delle competenze.

Infatti sono stati formalmente nominati i responsabili dei procedimenti (RP), con l'attribuzione a tali soggetti della responsabilità dell'istruttoria formale dei procedimenti, anche con rotazione, nell'ambito di ciascun settore (Indicazioni in tal senso sono presenti nell'aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato con determinazione ANAC n. 1064 del 13/11/2019).

Segnalazioni e tutela dei segnalatori

Lo strumento della segnalazione dei fatti illeciti è considerato dalla normativa in materia di anticorruzione elemento di rilevante importanza nel processo di contrasto all'attività illegale. La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha tra le sue finalità quella di fornire un'adeguata tutela del dipendente che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro, attraverso la disposizione normativa dell'art.1, comma 51, che introduce l'art. 54-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La stessa norma disciplina, poi, nei successivi commi, il tendenziale divieto di rivelazione del nome del segnalante nei procedimenti disciplinari, il controllo che il Dipartimento della funzione pubblica deve esercitare su eventuali procedimenti disciplinari discriminatori, la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

La procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno di questo Ente Parco e' stata regolamentata ed e' **allegata al presente PTPCT 2021/2023**.

Tale procedura, con il relativo modulo di segnalazione, deve essere pubblicata all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Codice di comportamento

Il Codice di comportamento e' stato adottato con deliberazione n. 74 del 04/12/2019.



Inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi e svolgimento di attività extraistituzionali

In materia di prevenzione del conflitto d'interessi e più specificamente d'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 39/2013, a seguito di delega disposta dalla legge 190/2012, articolo 1, commi 49 e 50. L'articolo 18, comma 3 del d.lgs. 39/2013 ha previsto che le Regioni adeguino i propri ordinamenti quanto a dettato di procedure interne ed individuazione degli organi che, in via sostitutiva, possano procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari nell'ipotesi di violazioni delle norme del decreto da parte di questi ultimi.

La Regione Toscana ha così approvato la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55 "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39". Tale legge individua le singole fattispecie di nullità conseguenti alla violazione delle disposizioni del decreto statale, individuando altresì nel Responsabile della prevenzione della corruzione il titolare, per i rispettivi ambiti, della competenza a dichiarare tali nullità.

L'autorità nazionale anticorruzione, con Delibera 1064/2019 ha confermato i punti salienti delle legislazioni sopra ricordate e ha raccomandato al RPCT una attività di verifica in materia di inconferibilità degli incarichi conflitto di interessi.

In materia di inconferibilità valgono le seguenti disposizioni.

Per «**inconferibilità**» si intende "la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico" (art. 1, comma 2, lettera g) d.lgs. 39/2013).

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 39/2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18.

In materia di incompatibilità valgono le seguenti disposizioni.

Per «**incompatibilità**» si intende "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico" (art. 1, comma 2, lettera h) d.lgs. 39/2013).

Le situazioni di incompatibilità sono previste nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39/2013. Con finalità interpretative, si

tiene conto inoltre degli orientamenti dell'ANAC ed in particolare dell'orientamento n. 76/2014 circa l'interpretazione della disposizione che delinea incompatibilità per "colui che svolge l'incarico di presidente con deleghe gestionali dirette, di amministratore delegato e assimilabili e l'incarico di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato".

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la leggha considerato incompatibili tra di loro.

In materia di «**conflitto d'interessi**» valgono le seguenti disposizioni.

L'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge 241/1990, stabilendo che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi,



segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

Sono pertanto da osservare:

- l’obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- il dovere di segnalazione del conflitto a carico dei medesimi soggetti.

Nell’anno 2020 il RPPC procede con l’acquisizione, la conservazione e la verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art.20 del d.lgs. 39/2013.

Svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali

La procedura per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività extraimpiego viene attuata coerentemente con il disposto della normativa statale in materia, in particolare delle disposizioni dell’articolo 53 del d.lgs. 165/2001 e delle norme ivi richiamate.

Monitoraggio e controlli

Il rispetto e l’applicazione delle misure contenute nel PTPC coinvolgono tutto il personale dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli in virtù dei rispettivi ruoli e competenze.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza assicura la corretta applicazione delle misure di prevenzione verificando il rispetto dei tempi di realizzazione e dei relativi indicatori avvalendosi a tal fine dei seguenti soggetti e con le seguenti modalità:

- **Referenti.** Svolgono l’attività informativa nei confronti del RPC per tutto ciò che concerne l’analisi e l’evoluzione della mappatura e del livello del rischio. Con periodicità semestrale (nei mesi di gennaio e luglio) il RPCT provvede a richiedere a tutte le Aree, mediante la trasmissione di appositi questionari, specifiche informazioni in merito all’attuazione delle misure di prevenzione. Tali questionari devono essere restituiti al RPCT debitamente compilati e sottoscritti dal referente. Il RPCT procede ad effettuare gli opportuni controlli, anche a campione, in merito alle informazioni rese attraverso la compilazione dei questionari. Le risultanze dei monitoraggi sono trasmesse all’O.I.V.
- **Personale dipendente.** Garantisce il rispetto delle misure di prevenzione previste nel PTPC. Segnala tempestivamente al proprio Responsabile le situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza. La violazione delle misure di prevenzione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge 190/2012.
- **Struttura competente in materia di personale.** Trasmette annualmente al RPC, entro il mese di ottobre, i dati concernenti gli interventi formativi in materia di anticorruzione erogati ai dipendenti, con indicazione del numero di partecipanti, dell’articolazione per strutture, della quantità in termini di giornate/ore di formazione erogata, dei soggetti che hanno erogato la formazione e dei contenuti della formazione. Comunica inoltre, con la stessa cadenza annuale, il numero e l’entità delle sanzioni disciplinari, delle pronunce dell’autorità giurisdizionale penale e di quella contabile irrogate nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti del Consiglio regionale.
- **Organismo indipendente di valutazione (OIV).** Nello svolgimento dei compiti attribuiti, verifica l’inserimento nella programmazione strategica ed operativa delle misure inerenti alla prevenzione della corruzione e dell’illegalità, formulando osservazioni in merito all’idoneità degli obiettivi e degli indicatori previsti nel piano della *performance* in relazione agli strumenti di prevenzione alla corruzione ed all’illegalità.



Ai fini della verifica dell'attuazione del Piano e della redazione della Relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della Legge 190/2012, il Responsabile utilizza le informazioni derivanti dal monitoraggio e dai controlli ed ogni altro dato, informazione o segnalazione pervenuta per evidenziare le criticità e procedere alla formulazione dei correttivi eventualmente necessari da adottare con il PTPCT per il triennio successivo.

Riepilogo sinottico degli adempimenti derivanti dalle previsioni del presente paragrafo con evidenziazione dei soggetti obbligati e della tempistica.

Adempimento	Responsabili	Tempi
Trasmissione al RPCT del questionario di sintesi sull'attuazione delle misure di prevenzione previste nei rispettivi settori, evidenziando eventuali necessità correttive.	Referenti	periodicità semestrale
Monitoraggio del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza	Referenti della struttura	entro il mese di ottobre 2021

Coordinamento con il piano della prestazione e la valutazione

Come indicato nel PNA 2019, “... i P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione e, innanzi tutto, con il P.P. (piano della performance),...”. Inoltre, nel riepilogo degli ambiti che devono essere presenti nel P.T.P.C., è indicato anche il “**COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCE: gli adempimenti, i compiti e le responsabilità inseriti nel P.T.P.C. devono essere inseriti nell'ambito del c.d. ciclo delle performance**”.

Quindi per l'anno 2021, si consolida il principio del rafforzamento e implementazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, da intendersi nella sua accezione più avanzata come accesso della collettività alla conoscenza ed ai servizi dell'istituzione e delle sue attività, al fine di garantire il “diritto di informazione”.

Poteri di controllo e segnalazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, qualora tramite i sistemi di controllo periodico e di monitoraggio previsti dal PTPCT, rilevi violazioni delle disposizioni del Piano stesso o venga comunque a conoscenza di tali violazioni, è tenuto, anche tramite lo svolgimento di apposito procedimento disciplinare interno, ad accertare le effettive responsabilità, venga assunto un provvedimento sanzionatorio nei confronti degli autori della violazione.

I soggetti che abbiano effettuato segnalazioni o che abbiano svolto ruoli determinanti nel sistema della prevenzione, quali i referenti, qualora nei loro confronti venga assunto un provvedimento organizzativo



che possa profilarsi conseguente alla segnalazione effettuata o all'attività di prevenzione svolta, possono segnalarlo al RPCT.

Trasparenza

Tra le misure di prevenzione della corruzione e, più in generale, di tutti i fenomeni di cattiva amministrazione, un ruolo estremamente rilevante è attribuito alla trasparenza amministrativa, ovvero alla conoscenza diffusa dei dati e delle informazioni detenuti dalle amministrazioni e relativi alla loro organizzazione, al loro funzionamento e alla loro azione. La trasparenza, infatti, permette ai cittadini di realizzare un controllo democratico e diffuso sull'operato dei pubblici poteri attraverso il quale essi possono esercitare una pressione esterna sulle amministrazioni innescando comportamenti virtuosi da parte dei soggetti pubblici chiamati a rispondere delle proprie decisioni, favorendo al tempo stesso anche il perseguimento della funzionalità dell'apparato amministrativo in termini di efficienza ed efficacia. È peraltro significativo che la Legge 190/2012 qualifichi la trasparenza amministrativa, ai fini della prevenzione della corruzione, *“livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”*.

In attuazione della Legge 190/2012 è stato adottato il decreto legislativo n. 33/2013 che, attraverso il riordino della disciplina previgente, ha previsto puntuali e specifici obblighi di pubblicazione, da realizzare attraverso l'apposita sezione *“Amministrazione trasparente”* del sito istituzionale, rafforzati dall'introduzione dell'accesso civico in virtù del quale, è riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche, il diritto di pretendere la pubblicazione in caso di omissioni. Secondo il d.lgs. 33/2013 la trasparenza *“concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”*. Inoltre, coerentemente a quanto indicato nella Legge 190/2012, le disposizioni del d.lgs. 33/2013 *“integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”*.

Al fine di adeguare le disposizioni regionali precedenti al d.lgs. 33/2013, con riferimento all'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, al principio della conoscibilità dell'attività amministrativa, all'integrazione dell'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, la Regione Toscana ha adottato la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 6 *“Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti)”*.

L'intero quadro normativo in materia ha subito importanti modifiche e innovazioni a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 97/2016. L'obiettivo del provvedimento è quello di un complessivo rafforzamento della trasparenza da attuare attraverso l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione, la razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione e l'introduzione di una nuova forma di accesso civico *“generalizzato”* attivabile da chiunque e avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Significativamente il d.lgs. 97/2016 ha modificato il primo articolo del d.lgs. 33/2013 evidenziando lo stretto legame tra la prevenzione della corruzione e la promozione della cultura della legalità e la trasparenza amministrativa.

Coerentemente, e sempre nell'ottica di evidenziare la rilevanza della trasparenza nell'ambito delle misure di prevenzione dei fenomeni di corruzione, nonché al fine di semplificare e coordinare i vari strumenti di programmazione, il d.lgs. 97/2016 ha modificato l'articolo 10 del d.lgs. 33/2013 abrogando l'obbligo di



adottare e aggiornare annualmente il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI). In particolare, in base alle nuove disposizioni, come indicato anche nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016) al paragrafo 7.1, è stata disposta la confluenza dei contenuti del PTTI all'interno del PTPC, che diventa così Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), con la specifica previsione di individuare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Per completare il quadro relativo all'evoluzione della normativa in materia di trasparenza si rileva l'adozione da parte dell'ANAC delle "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016", avvenuta con delibera 28 dicembre 2016, n. 1310. Tale documento, dopo aver rappresentato un quadro generale delle modifiche intervenute, dà conto delle principali modifiche e integrazioni degli obblighi di pubblicazione e fornisce alcune indicazioni operative sull'accesso civico previsto in caso di inadempimento di tali obblighi. Con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 14 del d.lgs. 33/2013, che hanno comportato l'estensione ai titolari di incarichi dirigenziali degli obblighi di pubblicazione già previsti per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo.

Modalità per la pubblicazione dei dati: individuazione dei soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione, decorrenza e durata della pubblicazione, limiti alla trasparenza

In base all'articolo 43, comma 3, d.lgs. 33/2013, il responsabile del contenuto e della trasmissione per la pubblicazione è individuato nel Referente della struttura responsabile che ha formato o detiene i documenti, i dati o le informazioni per i quali sussistono specifici obblighi di pubblicazione. Quest'ultima, invece, in alcuni casi è svolta direttamente dalle singole strutture competenti alla formazione o alla conservazione dei documenti, dati o informazioni, in altri avviene in modalità centralizzata a cura della struttura a supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Da tale impianto consegue che i responsabili delle singole articolazioni organizzative sono responsabili della completezza, della veridicità, della tempestività e dell'aggiornamento dei documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione.

Per l'anno 2021 è prevista una specifica Regolamentazione interna sulle Modalità di pubblicazione, individuazione dei soggetti responsabili all'interno della struttura organizzativa.

Al fine di rispettare la tempistica prevista i responsabili degli uffici, che sono tenuti a garantire "il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare", provvedono alla trasmissione dei documenti, dati o informazioni entro quindici giorni dalla loro formazione e i responsabili della pubblicazione procedono entro i dieci giorni successivi al loro ricevimento. Per quanto attiene la durata ordinaria delle pubblicazioni non sono intervenute modifiche e il termine, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 33/2013, rimane fissato in cinque anni "decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4". A differenza di quanto precedentemente previsto, alla scadenza dei suddetti termini, i documenti, dati e informazioni non devono più essere conservati in una specifica sezione di archivio del sito, ma devono invece essere resi accessibili mediante l'istituto dell'accesso civico generalizzato.

L'adempimento degli obblighi di pubblicazione è soggetto ai limiti indicati dall'articolo 7-bis del d.lgs. 33/2013, nonché di quelli derivanti dalla tutela della riservatezza e dei dati personali ai sensi dell'attuale legislazione in merito.

Al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti, di seguito si individuano ulteriori competenze e responsabilità.



Monitoraggi

Il RPCT, avvalendosi della propria struttura di supporto svolge con periodicità semestrale un'attività di monitoraggio relativa allo stato di avanzamento delle pubblicazioni nel rispetto della periodicità prevista dal presente Piano. Gli esiti dei suddetti monitoraggi semestrali sono trasmessi all'Organismo indipendente di valutazione(OIV).

Se sono riscontrati inadempimenti o irregolarità nella pubblicazione, il RPCT sollecita il Responsabile del contenuto e della trasmissione a provvedere assegnando un termine per l'adempimento. Qualora alla scadenza del termine assegnato l'obbligo di pubblicazione non risulti adempiuto, il RPCT provvede a darne le dovute comunicazioni nonché ad effettuare le dovute segnalazioni ai sensi dell'articolo 43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.

Si ricorda inoltre che, annualmente, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera g), e secondo le indicazioni fornite con le specifiche delibere adottate annualmente dall'ANAC, l'OIV attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. L'esito delle rilevazioni dell'OIV è pubblicato all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sotto sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione – Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe".

Accesso civico

L'introduzione di una nuova forma di accesso civico generalizzato ha rappresentato senza dubbio l'elemento più innovativo tra quelli introdotti dal d.lgs. 97/2016. L'articolo 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, prevede, infatti, il riconoscimento in capo a chiunque di un diritto a legittimazione generale ad accedere a tutti i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, con lo scopo di favorire un controllo diffuso sul loro operato e di favorire il dibattito pubblico.

Il nuovo istituto si aggiunge alla forma di accesso originariamente introdotta dal d.lgs. 33/2013, adesso prevista dall'articolo 5, comma 1 del medesimo provvedimento, in base alla quale chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche rilevanti può richiedere la pubblicazione di documenti, dati e informazioni in caso di inadempimenti di specifici obblighi normativi.

Le due forme di accesso civico sono accomunate dalla configurazione come diritto a titolarità diffusa e quindi attivabile da chiunque, tuttavia si differenziano per l'ambito oggettivo di applicazione. Infatti l'accesso civico "semplice", ex art. 5, co. 1 d.lgs.33/2013, resta riferito ai documenti, dati, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e si pone quale strumento rimediabile per l'inadempimento di detti obblighi. Al contrario, l'accesso generalizzato, ex art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013, non presuppone la previsione di alcun obbligo di pubblicazione, si pone invece quale riconoscimento della libertà d'informazione e trova un limite unicamente nella tutela di interessi pubblici o privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis dello stesso d.lgs. 33/2013.

Alle due forme di accesso civico previste dal d.lgs. 33/2013 continua ad affiancarsi il diritto di accesso documentale che trova la propria disciplina negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e che mantiene un autonomo ambito di applicazione. In primo luogo esso si distingue nettamente dal punto di vista soggettivo, in quanto si tratta di un diritto a legittimazione ristretta la cui titolarità è riconosciuta a *«tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso»*. Inoltre le istanze di accesso documentale richiedono un'adeguata motivazione finalizzata a far emergere l'interesse del richiedente, anche in considerazione del fatto che sono espressamente considerate inammissibili le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Al fine di adeguare l'assetto organizzativo dell'ente parco alle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016 in materia di accesso civico, con provvedimento del RPCT deve essere individuata il referente per ogni singola area per la garanzia dell'accesso civico agli atti e dai documenti, anche a supporto del responsabile della prevenzione



della corruzione e dell'trasparenza.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del d.lgs. 33/2013, «*il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis*» e che, ai sensi dell'articolo 46 del medesimo provvedimento, «*l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili*».

Al fine di consentire l'adeguato monitoraggio delle richieste pervenute, conformemente a quanto indicato nelle linee guida ANAC in materia di accesso civico adottate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, si procederà alla realizzazione entro il luglio 2021 di uno specifico "Registro degli accessi" contenente l'elenco di tutte le richieste di accesso pervenute (accesso documentale ex Legge 241/1990, accesso civico "semplice", accesso civico "generalizzato") con l'indicazione dell'oggetto e della data dell'istanza, nonché del relativo esito comprensivo della data della decisione. Tale registro è tenuto a cura del Settore competente in materia di accesso e protezione dei dati personali e, al fine di garantire il suo puntuale aggiornamento.

Il registro degli accessi è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sotto sezione "Altri contenuti – Accesso civico" ed aggiornato con periodicità semestrale.